

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/191

del 16/05/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 711

del 16/05/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
ACCURSIO DA REGGIO N. 17, 3° P., INT. 5 - PREGRESSA
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE - REVOCA

IL DIRIGENTE

premesso che con propria determinazione n. 282 del 26/2 u.s. dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Accursio da Reggio n. 17, 3° p., int. 5, a carico della relativa inquilina – le cui generalità sono indicate nell'“ALLEGATO A” al presente atto - e rispettivo nucleo, in seguito al mancato rinnovo (per la terza annualità) della dichiarazione di ospitalità temporanea a favore di un figlio; ospitalità che era stata dichiarata – nonché autorizzata (silenzio-assenso) - il 12 dicembre 2013 per la prima annualità e il 4 maggio 2015 per la seconda;

dato atto che il provvedimento di decadenza era stato preceduto da una nota di “avvio del procedimento” (prot. 1158 del 17 dicembre 2015), notificata all'inquilino il 28/12 successivo, con la quale si assegnava il termine di 30 gg. dal ricevimento per rinnovare la dichiarazione di ospitalità, termine che veniva quindi a scadere il 27 gennaio c.a.; entro tale termine l'inquilina non dichiarava il rinnovo dell'ospitalità temporanea, né recandosi personalmente presso l'Uff. Casa, né con alcun altro mezzo, mentre permaneva la residenza anagrafica dell'ospite nella sua scheda di famiglia dell'Anagrafe della Popolazione Residente (cfr. regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP - delib. Cons. comun. n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D);

vista la relazione in data 10/5 u.s. del Polo del Servizio sociale territorialmente competente, nella quale si espone che il nucleo dell'inquilina è oggetto di un progetto di sostegno (sopravvenuto rispetto alla decadenza) per multiple problematiche (sociali e sanitarie); progetto il cui svolgimento risulta oggi compromesso dalla decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico;

considerato che l'inquilina ha, sia pure tardivamente (7/4 u.s.), adempiuto all'obbligo della Dichiarazione Sostitutiva Unica, onde documentare il requisito reddituale per la permanenza nell'ERP e per poter proseguire nel quinquennio di ospitalità temporanea a favore del figlio;

ritenuto, quindi, che la decadenza – pur emanata nel pieno rispetto della legge regionale e del regolamento comunale sull'ERP, nonché con le garanzie di contraddittorio con l'inquilina – risulti oggi inadeguata a perseguire l'obiettivo socio-assistenziale cui è preordinata l'Edilizia Residenziale Pubblica,

d e t e r m i n a

di revocare il proprio provvedimento n. 282 del 26/2 u.s., di decadenza dell'inquilina dall'assegnazione dell'alloggio pubblico indicato in epigrafe, senza pregiudizio per gli effetti prodottisi *medio tempore*.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.